

Allegato “C” al n. 20545/9790 di repertorio

STATUTO della associazione "ProSpera – Progetto Speranza"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art.1) E' costituita una associazione denominata

“ProSpera – Progetto Speranza”

art.2) L'associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Esecutivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 13 nonché istituire sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di accrescere ed agevolare la formazione dei giovani anche in considerazione delle trasformazioni socio-economiche, al fine di promuovere l'apertura verso l'Altro, sia esso individuo, istituzione, organizzazione, o qualsiasi ente, pubblico o privato.

L'associazione si adopererà affinché nelle aziende italiane, nelle università e in tutti i contesti sociali, il merito, inteso come capacità professionale, etica nei comportamenti e disponibilità a coinvolgersi con gli altri, sia l'elemento primario per la valorizzazione professionale, superando le appartenenze di genere, di classe, di razza, di religione e di condizione economica. ProSpera intende affermare il valore della dignità dell'individuo nella sua dimensione lavorativa e sociale ed opererà principalmente nei campi della formazione e dell'innovazione.

ProSpera si propone di operare per creare uno stretto collegamento tra università, società civile e mondo del lavoro per aiutare ed accompagnare i giovani nel loro ingresso nella società produttiva. Essa si impegna inoltre a promuovere un modello produttivo-sociale volto a costruire una crescita distribuita, equa e globalmente sostenibile, compatibile con la più alta rapidità e velocità oggi necessarie alla competizione dei sistemi economici.

Per il perseguimento dello scopo associativo, ProSpera si propone in particolare di:

- a) organizzare e gestire seminari, corsi di formazione e riqualificazione professionale, convegni ed incontri;
- b) organizzare, finanziare e gestire borse di studio rivolte ai giovani laureati o laureandi, o giovani considerati comunque particolarmente meritevoli;
- c) studiare, fornire e gestire servizi di assistenza organizzativa, amministrativa e formativa per associazioni, gruppi di progetto e strutture in genere;
- d) sostenere, in ogni forma, Enti pubblici, Regioni, Enti locali, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, Università che promuovano e sviluppino le aree di attività compatibili con lo scopo di ProSpera ed individuate dal Consiglio Esecutivo;
- e) promuovere, organizzare e gestire servizi editoriali in forma cartacea e/o digitale, quali periodici, spazi redazionali su internet, depliant, dispense, pubblicazioni e manuali, esclusa la stampa di quotidiani;
- f) gestire in proprio circoli, centri di ricerca e locali di ritrovo idonei al conseguimento degli scopi sociali;
- g) organizzare mostre, tours e convegni, atti a propagandare e divulgare tutte le attività previste dallo statuto;
- h) predisporre, organizzare e gestire campagne di sensibilizzazione, pubblicitarie e di comunicazione; diffondere il valore della condivisione della conoscenza e della creatività riaffermandone la rilevanza costituzionale;

i) promuovere il diritto di ogni individuo alla ricerca, ricezione e diffusione di informazioni e idee con ogni mezzo, soprattutto dell'Information Communication Media Technologies (ICMT) e worldwide;

j) sostenere, anche di concerto con altre associazioni o enti, ogni azione volta a consentire, soprattutto ai più giovani, l'accesso alle nuove tecnologie e alla conoscenza;

k) prestare servizi di ogni genere comunque connessi, accessori o complementari alle attività rientranti nell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di esercizio di attività libero-professionali riservate agli iscritti negli appositi Albi.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'associazione potrà svolgere, anche attraverso la costituzione di una fondazione, ogni attività volta al conseguimento dello scopo associativo ed, in particolare, attività scientifiche e culturali, di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso la creazione e la diffusione di piattaforme di e-learning, la creazione di siti internet, blog, video blog, forum, canali televisivi satellitari, pubblicazioni di libri e periodici. ProSpera promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo politico ed istituzionale, sociale e culturale, elaborando e proponendo soluzioni, anche normative, volte ai processi formativi e di innovazione nell'accezione più ampia dei termini.

L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti, verranno fornite in modo spontaneo e senza compenso, senza fini di lucro, anche indiretto.

L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione su proposta del Presidente.

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale di euro **25.000,00** (venticinquemila), quale risulta dal verbale dell'assemblea straordinaria in data 11 marzo 2010;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Esecutivo ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio Esecutivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone:

e) delle quote associative;

f) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

g) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati all'Associazione, per il raggiungimento del suo scopo;

h) delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Esecutivo.

art.5) Il Consiglio Esecutivo delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi associativi e la garanzia verso terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'associazione e non può in ogni caso essere ridotto al di sotto della dotazione iniziale come indicata al precedente articolo 4 a)..

Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

ASSOCIATI

art.6) I membri dell'associazione si suddividono in:

a) **associati fondatori:** sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo o che hanno aderito all'associazione entro il 30 settembre 2009;

b) **associati ordinari:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione anche per posta elettronica o attraverso il sito web dell'Associazione ([www. Prospera.it](http://www.Prospera.it)) al Consiglio Esecutivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, nonché dei regolamenti. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio Esecutivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri ed ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Esecutivo immediatamente successiva. L'eventuale diniego dovrà essere motivato:

c) **associati onorari o benemeriti:** sono le persone fisiche o giuridiche o gli enti che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e/o un sostegno economico o si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'associazione. L'ammissione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Esecutivo. Tali associati sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti delle altre categorie di associati.

d) **associati sostenitori:** sono le persone fisiche o giuridiche che hanno deciso di contribuire alla vita associativa attraverso il finanziamento delle attività/progetti della Associazione in modo continuativo, con la quota annuale di adesione definita dal Consiglio Esecutivo per tale tipologia di Associati, ovvero attraverso il finanziamento di progetti specifici per una durata minimo triennale. L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Esecutivo. L'associato perde la qualifica di Sostenitore se non versa la quota annuale di adesione per detta categoria di Associati, o non finanzia alcun progetto specifico per una durata di un triennio. Gli Associati sostenitori possono essere menzionati sui documenti anche pubblici dell'associazione nell'ambito della descrizione del progetto Finanziato.

art.7) Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa, salvo quanto disposto dall'art. 6, lett. d), il cui importo verrà fissato di anno in anno dal Consiglio Esecutivo e potrà essere differenziata a seconda delle categorie degli associati, pur sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento e di diritti degli associati appartenenti alla medesima categoria.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

art.8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto e doveri, fatto salvo quanto disposto dalla

art. 6, lett. c) in relazione agli associati onorari e benemeriti ovvero lett. d) in relazione agli associati sostenitori .

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno redatti dal Consiglio Esecutivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

art.9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Esecutivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata o posta elettronica al Consiglio Esecutivo, che potrà essere esercitato nel caso di perdita dei requisiti di ammissione o nel caso in cui l'associato si venga a trovare in situazioni che non gli consentano di partecipare alle attività volte al raggiungimento degli scopi associativi; su richiesta al Consiglio Esecutivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è proposta dal Consiglio Esecutivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, per tale intendendosi la mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate o la mancata attiva partecipazione attraverso il web alle iniziative dell'associazione da almeno sei mesi, a meno di giustificato motivo; nel caso di negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o di violazione delle norme etiche o statutarie..

Il Consiglio Esecutivo, accertato il verificarsi di una causa di esclusione, pone la decisione sull'esclusione dell'associato all'ordine del giorno della prima assemblea degli associati successiva alla proposta di esclusione. Nel periodo intercorrente tra l'accertamento di una causa di esclusione e la decisione dell'assemblea, il Consiglio Esecutivo può sospendere l'associato che tenga un comportamento contrario alle norme statutarie, agli scopi dell'associazione o al codice etico dell'associazione.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Esecutivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Esecutivo;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) il Segretario generale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato Scientifico.

ASSEMBLEA

art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Esecutivo almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Esecutivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo indicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato all'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art.13) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- stabilisce gli orientamenti generali dell'attività dell'associazione;
 - elegge il Consiglio Esecutivo ed il Presidente;
 - elegge il Tesoriere;
 - elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - elegge il Collegio dei Probiviri;
 - discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - approva i regolamenti ed il codice etico predisposti dal Consiglio Esecutivo ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Esecutivo.
- L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
 - sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di

telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento ove gli associati possono affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

art.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO ESECUTIVO

art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da un minimo di sei ad un massimo di quattordici membri oltre il Presidente, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina. Essi sono nominati dall'assemblea tra gli associati con le modalità previste dall'art. 13; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

art. 17) Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Esecutivo, gli altri provvedono a sostituirli; i componenti del Consiglio Esecutivo così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la metà dei componenti del Consiglio Esecutivo, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri componenti devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione degli associati la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art.19) Il Consiglio Esecutivo è convocato con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art.21) Il Consiglio Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Esecutivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art.22) Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione, adottare i provvedimenti di decadenza e proporre l'esclusione degli associati;
- d) redigere, di concerto con il Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) predisporre regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento interni dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento, anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti, necessari od utili al perseguimento dello scopo associativo;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla realizzazione degli scopi associativi;
- p) predisporre il codice etico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- r) nominare il Comitato Scientifico;
- s) nominare, sentito il Comitato Scientifico, comitati e commissioni tecniche; istituire dipartimenti;

t) istituire eventuali sezioni distaccate nominandone un responsabile.

art.23) Il Consiglio Esecutivo nominerà tra i suoi membri il Segretario generale che resterà in carica quanto il Consiglio stesso. Il Consiglio Esecutivo nomina uno o due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente e ne fanno le veci in caso di sua assenza o impedimento. L'apposizione della sottoscrizione del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

PRESIDENTE

art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica per la durata del Consiglio Esecutivo ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede l'assemblea, propone i componenti del Consiglio Scientifico, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Esecutivo e del Comitato Scientifico, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

SEGRETARIO GENERALE

art.25) Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, e può essere nuovamente nominato.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio Esecutivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Esecutivo.

TESORIERE

art. 26) Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'associazione, riceve il pagamento delle quote associative e rilascia le relative quietanze, collabora con il Consiglio Esecutivo nella redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, esegue, in generale, su mandato e sempre nei limiti individuati dal Consiglio Esecutivo, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, amministra il patrimonio, le donazioni, i lasciti e ogni altro contributo pubblico o privato dell'associazione.

Il Tesoriere può presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Esecutivo

COLLEGIO DEI REVISORI

art.27) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominati dagli associati anche tra persone non associate. Il Collegio dei Revisori sceglie al proprio interno il Presidente.

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Collegio dei Revisori, il Consiglio Esecutivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Collegio dei Revisori spetta il compito di controllare la gestione contabile dell'associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Esecutivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 28) Il Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina, membri che eleggono tra loro un Presidente, è nominato dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Esecutivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Collegio dei Probiviri.

Qualora venisse a mancare un componente del Collegio dei Probiviri, gli altri provvedono a sostituirlo. Il probiviro così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di:

- a) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie, i regolamenti ed il codice etico dell'associazione da parte dei singoli associati e degli organi statutari;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di probiviro è inconciliabile con quella di componente del Consiglio Esecutivo, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

COMITATO SCIENTIFICO

art. 29) Il Comitato Scientifico, composto da dieci a venti membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina, membri che eleggono tra loro un Presidente, è nominato dal Consiglio Esecutivo su proposta del Presidente, tra personalità di chiara fama nel mondo dell'impresa, dell'università, della ricerca e della cultura o che comunque abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità dell'associazione, anche tra associati onorari e benemeriti.

Il Comitato Scientifico collabora con il Presidente e con il Consiglio Esecutivo alla definizione del piano annuale delle attività dell'associazione, contribuisce a elaborare i progetti e concorre a definire la missione dell'associazione e a sostenerne il perseguimento. Esso può proporre ogni iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.

La carica di componente del Comitato Scientifico è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

BILANCIO

art.30) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Esecutivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

art.31) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

art.32) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

art.33) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 – *octies* c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

art.34) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare

costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Esecutivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto in base alle leggi vigenti ad altre associazioni aventi scopi e finalità analoghe.

RINVIO

art.35) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.